

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1115

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRADELLA

Norme in materia di cambiali finanziarie

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono state emanate le disposizioni che riguardano la disciplina delle cambiali finanziarie.

Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 12 gennaio 1994 unitamente al decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1994, e le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del 23 giugno 1994 e del 2 dicembre 1994 hanno completato il quadro normativo di riferimento.

Nonostante il completamento delle norme di attuazione, lo sviluppo del mercato della cambiale finanziaria avviene con lentezza anche a causa di alcuni ostacoli posti dalla stessa normativa. Il primo riguarda la durata minima delle cambiali finanziarie che è prevista in tre mesi. La previsione di una durata minima è una limitazione del tutto inutile e incoerente per uno strumento che deve essere di breve o brevissima durata. Infatti, nei principali Paesi che utilizzano stru-

menti simili, come le cosiddette « *commercial paper* » si registra proprio una maggiore concentrazione delle emissioni nelle scadenze comprese tra uno e tre mesi. Inoltre, molte imprese potrebbero avere necessità di emettere cambiali finanziarie con durata anche di pochissimi giorni per ottimizzare le proprie esigenze di tesoreria.

D'altra parte, il limite minimo temporale non ha senso neanche in relazione alla rischiosità dello strumento, in quanto più è breve la scadenza minore è il rischio corso dal risparmiatore.

Pertanto, all'articolo 1 della presente proposta di legge si propone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994 con l'abolizione della durata minima.

All'articolo 2 vengono definite le caratteristiche dei soggetti abilitati alla raccolta di risparmio mediante questi strumenti. L'unica novità introdotta rispetto alle citate istruzioni della Banca d'Italia riguarda la possibilità, per le società non quotate, di

emettere liberamente tali strumenti qualora l'emissione sia assoggettata ad un *rating* rilasciato da apposita società specializzata.

Questa novità è stata introdotta in quanto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 43 del 1994, hanno iniziato ad operare più diffusamente anche in Italia apposite società specializzate nel rilascio del *rating*, in quanto il *rating* permette al risparmiatore di conoscere *a priori* la capacità dell'emittente di fare fronte ai propri impegni debitori e costituisce una forma di tutela del risparmiatore migliore di qualsiasi criterio formale. Infatti, il *rating* viene rilasciato dopo un'approfondita analisi della società, non solo di tipo finanziario, che tiene conto della capacità decisionale e della preparazione del *management*, nonché del posizionamento commerciale e tecnologico dell'impresa e con l'obiettivo di verificare la capacità della stessa di fare fronte ai propri impegni debitori.

Rispetto al tipo di analisi condotta dalle banche, l'analisi per la concessione del *rating* risulta essere molto più completa e approfondita e si dimostra utile anche per orientare la concessione di credito da parte del sistema bancario.

L'articolo 3 della proposta di legge definisce anche l'importo minimo che devono avere i suddetti strumenti, diminuendo da 100 a 20 milioni di lire l'importo minimo delle società la cui emissione è assistita da un *rating*.

Infatti, l'esigenza di porre un importo minimo relativamente alto a questi strumenti di raccolta diretta di risparmio si giustifica con la necessità di tutela del risparmiatore, che di fronte a un investimento di questa entità porrà maggiore attenzione alle caratteristiche dell'emittente. Questa esigenza si attenua fortemente quando l'emissione è assistita da un *rating* che permette al risparmiatore di conoscere con esattezza la classe di rischio dell'investimento che intende effettuare.

La riduzione dell'importo minimo permetterà alle imprese di utilizzare questi strumenti per raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, cosa attualmente non praticabile con un taglio minimo di 100 milioni di lire. Inoltre, l'abbassamento dell'importo minimo in presenza di un *rating* costituisce un incentivo alla diffusione di questa pratica con miglioramento della trasparenza generale del mercato finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
13 gennaio 1994, n. 43).*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

« 1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non superiore ai dodici mesi dalla data di emissione ».

ART. 2.

*(Soggetti abilitati alla raccolta di risparmio
tramite cambiali finanziarie e certificati di
investimento).*

1. Possono raccogliere risparmio mediante le cambiali finanziarie e i certificati di investimento di cui all'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti soggetti:

a) le società che hanno acquisito una valutazione sulla classe di rischio connessa all'emissione da parte di una società specializzata;

b) le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

c) le altre società, purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate dai soggetti vigilati.

ART. 3.

(Importo minimo delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento).

1. L'importo minimo delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento emessi dalle società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è pari a lire 20 milioni; l'importo minimo delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento emessi dalle società di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 è pari a lire 100 milioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009470